



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011
Modificato con Decreto Rettorale n. 15754 del 15 aprile 2011
Modificato con D.R. n. 16577 del 28 ottobre 2013
Modificato con D.R. n. 17390 del 25 febbraio 2016

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 nonché delle successive disposizioni in merito, il conferimento degli assegni di ricerca anche al fine di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.
2. Gli assegni di ricerca sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività di ricerca a soggetti in possesso di curriculum scientifico e professionale adeguato

Art. 2 – Modalità di attivazione

1. Le Facoltà presentano al Senato Accademico le richieste di assegni in relazione alle specifiche e motivate richieste avanzate dai singoli docenti di ruolo.
2. Nel caso in cui la domanda delle Facoltà riguardi assegni di nuova attivazione, essa dovrà contenere:
 - a) la specificazione del titolo del progetto di ricerca e una sua succinta descrizione, unitamente all'indicazione del settore scientifico-disciplinare di interesse;
 - b) l'indicazione del professore di ruolo, firmatario della richiesta di attivazione;
3. Il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione la propria valutazione in ordine agli assegni attivabili e alla loro distribuzione tra le strutture richiedenti in base ai criteri del rilievo specifico e delle esigenze dei progetti di ricerca, in funzione dei quali sono state formulate le richieste.
4. L'attivazione di assegni finanziati da Enti con i quali è stata stipulata una convenzione, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su richiesta del responsabile del progetto di ricerca.
5. In conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione il Rettore provvede con proprio decreto all'emanazione del bando.
6. Nel caso, in cui la richiesta riguardi il rinnovo allo stesso titolare di un assegno già attribuito per il quale sia stata prevista la possibilità di rinnovo, le indicazioni a corredo della domanda dovranno comprendere la descrizione dell'attività svolta dal collaboratore e la specificazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta di rinnovo. Tale relazione sarà trasmessa al Rettore che la inoltrerà al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Durata degli assegni

1. Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata dei rapporti fra l'Università e uno stesso soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può in ogni caso superare i quattro anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.
3. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

La durata dei rapporti fra l'Università e il titolare di assegno di ricerca può eccedere i limiti stabiliti dalla legge nel caso di assegno di ricerca fruito in coincidenza con l'iscrizione a un corso di Dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale dello stesso
4. La durata complessiva dei suddetti rapporti, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

statali o telematici nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il medesimo soggetto **non può in ogni caso superare i dodici anni**, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Importi degli assegni – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'importo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo è indicato nel bando e determinato, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti con Decreto Ministeriale. L'importo è corrisposto all'assegnista in rate mensili.
2. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
 - d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 5 – Requisiti dei candidati

1. Possono essere destinatari di assegni i seguenti soggetti:
 - a) Studiosi in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale nell'area di ricerca connessa all'attività di ricerca oggetto del bando;
 - b) cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca, che costituisce titolo preferenziale salvo nel caso in cui nel bando esso non sia indicato come titolo obbligatorio; Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno quadriennale e deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini dell'ammissione alla selezione dal Responsabile del progetto di ricerca. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini dell'ammissione alla selezione dal Responsabile del progetto di ricerca.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e hanno superato la selezione, dovranno trasmettere all'Università - Ufficio Affari Istituzionali e Legali, la traduzione ufficiale e la legalizzazione del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

Art. 6 – Bandi di selezione

1. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 22, co. 4, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca mediante la pubblicazione di bandi relativi a



specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal presente regolamento.

3. I bandi devono contenere:

- a) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione, sulla durata, che in ogni caso non può essere inferiore a 12 mesi e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
- b) i titoli scientifico-professionali richiesti;
- c) il programma di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione;
- d) l'indicazione del docente cui è affidata la responsabilità scientifica del progetto;
- e) la Facoltà di riferimento;
- f) il settore scientifico disciplinare interessato;
- g) le modalità di selezione;
- h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 7– Domanda di partecipazione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ateneo entro il termine fissato dal bando.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- a) curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l'esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere con, in calce, la dichiarazione rea ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
- b) elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
- c) progetto relativo allo specifico programma di ricerca previsto dal bando approvato e sottoscritto dal responsabile del progetto di ricerca.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta dal coordinatore responsabile del progetto di ricerca e da due professori di prima fascia o di seconda fascia, interni all'Ateneo, appartenenti al macrosettore concorsuale oggetto del bando, in mancanza i due componenti potranno essere individuati tra i professori di prima fascia o di seconda fascia in servizio presso altri atenei, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare.

Art. 9– Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio fino a 75 punti ai titoli e fino a 24 punti al colloquio d'esame.
2. I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 per i titoli o un punteggio inferiore a 15 per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.
3. Conclusi i colloqui, ogni Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando gli assegni da attribuire siano più di uno per la stessa area scientifica che, in base alla graduatoria finale e al numero degli assegni a disposizione, siano risultati vincitori. Costoro decadono qualora non



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

stipulino il conseguente contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 90 giorni dalla stipula.

4. Gli atti delle Commissioni giudicatrici sono approvati dal Rettore.
5. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Art. 10 – Contratto – Contenuto

1. L'Università stipula con i candidati che superano la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.
2. In particolare i compiti dei titolari degli assegni di cui al presente regolamento sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.
3. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
4. Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
5. L'attività dei titolari di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.
6. I titolari degli assegni possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Università.
7. Possono eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.
8. I titolari di assegno possono partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualsiasi sia l'Ente finanziatore.

Art. 11 – Risoluzione del rapporto

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda risolvere il contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al responsabile del progetto di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.
2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto da parte dell'Ateneo l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ. del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal responsabile del progetto di ricerca al Senato Accademico.
3. Il Rettore con proprio decreto provvede alla risoluzione del contratto previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell'attività

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al co. 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, analogamente, i dipendenti dell'Ateneo titolari di contratto di diritto privato, ivi compresi i contratti part time e a tempo determinato;
3. Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

4. L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.
5. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
6. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.